



Allegati

Risposta al foglio del

Oggetto: informativa sull'applicazione del Regolamento di esecuzione della Legge regionale 28/2004 (DPGR del 2 ottobre 2007, n. 47/R).

Ai Dirigenti dei Settori Formazione
Professionale delle Amministrazioni
Provinciali e dei Circondari
dell'Empolese Val d'Elsa e della Val di Cornia
LORO SEDI

Facciamo riferimento alla pubblicazione del DPGR del 2 ottobre 2007, n. 47/R recante il Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) ed alle richieste di chiarimenti pervenute dai colleghi dei settori Formazione Professionale delle Amministrazioni Provinciali in merito all'applicazione del suddetto regolamento, per comunicarVi quanto segue:

- 1) I corsi di formazione per "Addetto all'attività di estetica – Estetista" iniziati ma non conclusi all'entrata in vigore del regolamento sopra citato continuano a svolgersi secondo la normativa previgente come indicato all'art. 13, comma 2 - Norme transitorie e finali della Legge 28/2004;
- 2) I corsi di formazione per "Addetto all'attività di estetica – Estetista" non ancora avviati, ma che hanno già ottenuto il riconoscimento dall'Amministrazione provinciale, devono essere riprogettati nei contenuti ed adeguati secondo quanto previsto dal Regolamento in oggetto;
- 3) Le domande di riconoscimento dei corsi di formazione, il cui iter procedurale non è ancora concluso, possono ottenere il riconoscimento solo se i contenuti dei corsi sono progettati conformemente a quanto previsto dal Regolamento;
- 4) Lo scrivente Ufficio provvederà quanto prima all'inserimento nel "Repertorio regionale dei profili professionali" delle schede relative ai profili professionali e dei percorsi di aggiornamento disciplinati dal Regolamento;
- 5) L'attività formativa deve prevedere lo svolgimento dello stage o attività pratiche guidate in misura non inferiore al 30% come previsto dal Regolamento di esecuzione della Legge 32/2002 (DPGR n. 47/R del 8 agosto 2003);
- 6) Le commissioni di esame già istituite restano regolate dalla precedente normativa;
- 7) Le commissioni di esame non ancora istituite sono regolate dagli art. 88, art. 91, art. 95 DPGR del 2 ottobre 2007, n. 47/R anche per i corsi di formazione già avviati.

Si fa presente, inoltre, che la Legge regionale 28/2004 non prevede più la fattispecie del collaboratore familiare o socio di una impresa di estetista come disciplinava la Legge regionale 74/1994. Tale fattispecie, pertanto, ricade nelle regole generali del DPGR del 2 ottobre 2007, n. 47/R, secondo cui per acquisire la qualifica di estetista è sempre necessaria la frequenza di un corso biennale (art. 85 c. 1 lett. a).

Per i soggetti che, già in possesso della qualifica, intendano svolgere attività di estetica in forma imprenditoriale o autonoma è necessario il superamento di un esame teorico-pratico, a seguito, alternativamente dello svolgimento di un percorso formativo di 900 ore o di un anno di attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente presso un esercizio di estetica (art. 85 c. 1 lett. b).

In quest'ultima fattispecie può rientrare l'attività di collaboratore in un'impresa di estetica a carattere familiare: ma questo non esime dal conseguimento della qualifica a seguito del corso biennale.

Quanto sopra citato è confermato dal comma 2 del medesimo articolo 85 che prevede un caso particolare di acquisizione della qualifica di estetista a seguito di un periodo di apprendistato; l'istituto dell'apprendistato è infatti figura speciale e la previsione che lo disciplina per l'aspetto che qui interessa non è suscettibile di analogia.

Si segnala, inoltre, che nel citato Regolamento all'allegato G (pag. 43), per quanto concerne le attività di formazione teorica della durata di 300 ore di cui all'art. 85 comma 2, lettera b), n. 1), è stata erroneamente indicata l'unità formativa n. 7 (non prevista) invece che l'unità formativa n. 5. Gli Uffici regionali competenti provvederanno quanto prima a correggere l'errore materiale intercorso.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento possa esserVi utile.

Cordiali saluti

Il dirigente responsabile
Luciano Falchini

SA/